



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 265 Del 28/08/2018

N. 175 DEL 28/08/2018	Oggetto: Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali triennio 2018/2020 - Nomina della Commissione Giudicatrice CIG: Z8124A2269
--	--

L'anno il giorno ventotto del mese agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L'art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto "Artt. 4 ss della L. 241/1990 – Nomina del Responsabile del Procedimento", con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica C1, Profilo professionale "Istruttore Amministrativo – Contabile", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l'altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di Segreteria e Affari Generali;

DATO ATTO che, sulla base dello suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 06/08/2018, avente ad oggetto "Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l'affidamento del servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020", esecutiva per legge, con la quale sono stati dati adeguati indirizzi e attribuito un budget per l'avvio della relativa procedura ad evidenza pubblica;
- la propria precedente Determinazione n. 171 del 09/08/2018, avente ad oggetto "Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020 – Determinazione a contrarre e avvio procedura ad evidenza pubblica CIG Z8124A2269", con la quale si è provveduto ad avviare la suddetta procedura ad evidenza pubblica che sarà espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con ricorso alla centrale di committenza del Sardegna Cat;

DATO ATTO, inoltre, che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 13:00 del 27/08/2018 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. 1 (UNA) offerte economiche tramite le modalità telematiche predisposte dalla piattaforma Sardegna - Cat;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. rubricato "Commissione giudicatrice", che testualmente dispone:

"1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP spa e INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel

rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'[articolo 58](#). In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'[articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), l'[articolo 51 del codice di procedura civile](#), nonché l'[articolo 42 del presente codice](#). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. [...]";

RICHIAMATI, in merito, anche:

- l'art. 78 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. relativo all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, il quale dispone che *"1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con [apposite linee guida](#), valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'[articolo 216, comma 12](#)."*;
- L'art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il quale dispone: *"12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. [...]"*;

DATO ATTO che:

- la presente procedura ad evidenza pubblica è stata predisposta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e, pertanto, è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti del comma 1 e del comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- allo stato attuale non risulta ancora istituito l'Albo di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e pertanto si procederà ai sensi del sopra citato art. 216, comma 12 dello stesso decreto;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., "la nomina del RUP a commissario di gara deve essere valutata con riferimento alla singola procedura";
- Gli orientamenti giurisprudenziali in materia che si sono consolidati nel tempo (fra i quali Cons. Stato, Sez. V. 23 marzo 2015, n. 1565; Cons. Stato parere n. 1767/2016; Cons. Stato, sentenza n. 5299/2015 e n. 4938/2002) precisano che nelle procedure di appalti pubblici non vi è un'incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di RUP e quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano incompatibili tra loro;
- Il parere del Cons. Stato n. 1767/2016 ha precisato fra l'altro che la norma di cui all'art. 77, comma 4 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non va interpretata in senso restrittivo in quanto non è prevista "una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara", e che pertanto, spetta alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Servizio valutare caso per caso il ricorrere o meno di un'ipotesi di incompatibilità e/o condizionamento del RUP rispetto al procedimento;

CONSTATATO che:

- Sulla base del comma 7 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte";
- La scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 13:00 del 27/08/2018;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, sulla base della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali sopra espressi, alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura ad evidenza pubblica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. avviata tramite la piattaforma del Sardegna CAT e relativa al "Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020";

DATO ATTO, infine, che i componenti della commissione giudicatrice per la procedura di cui in oggetto vengono nominati con il presente provvedimento e sono di seguito indicati:

- Dott.ssa Miscali Isabella – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in qualità di PRESIDENTE;
- Dott. Mura Andrea – Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Ghilarza, in qualità di componente;
- Geom. Agus Fabrizio – Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di componente e membro verbalizzante;

VISTI

- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le causali sopra espresse

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2) **DI COSTITUIRE** la commissione giudicatrice per tutti gli adempimenti connessi all'apertura e valutazione delle offerte pervenute relative alla procedura inerente al "Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020";
- 3) **DI NOMINARE** quali componenti della suddetta commissione:
 - Dott.ssa Miscali Isabella – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in qualità di PRESIDENTE;
 - Dott. Mura Andrea – Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Ghilarza, in qualità di componente;
 - Geom. Agus Fabrizio – Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di componente e membro verbalizzante;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Federica Loi

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal
29/08/2018 al 13/09/2018 .

La presente è copia conforme all'originale